

**CONVENZIONE TRA  
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA  
CON SEDE IN CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE)  
E LA  
COOPCREDITO – COOPERATIVA DI GARANZIA DI CREDITI DEI COMMERCianti DELLA  
REGIONE ABRUZZO SOC. COOP. A R. L. CON SEDE IN CHIETI  
PER LA CONCESSIONE DI CREDITI A FAVORE DELLE IMPRESE ASSOCIATE.**

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Soc.Coop. per azioni a resp. limitata con sede legale in Castiglione M.Raimondo (TE) in viale Umbeto I n.13 cod. fiscale/p.iva n. 00925980674, iscritta presso il Registro delle Imprese di Teramo al n.1656, con un capitale sociale e Riserve al 31/12/2009 di € 30.949.729,98, di seguito denominata “Banca”, rappresentata dal suo Presidente dott. SAVINI Alfredo nato a Città Sant’Angelo (PE) il 23/10/1949 domiciliato per la sua carica presso la sede della “Banca” stessa

E

la Coopcredito – Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo Soc. Coop. A r. l., in sigla denominata “COOPCREDITO S.c. a r.l.”, con sede in Chieti, Via Spezioli, 16, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01402300691, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti ed al n.27532 dell’elenco degli Intermediari finanziari ai sensi dell’art. 106 e ss. D.Lgs 385/93, sezione speciale di cui all’art.155, comma IV, tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi, per il seguito più brevemente denominata “Cooperativa”, rappresentata dal suo Presidente Sig.Lombi Flaminio, nato a Tortoreto (TE), il 03 Ottobre 1950 e domiciliato per la sua carica presso la sede della “Cooperativa” stessa,

Premesso che:

- a) la Coopcredito – Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Provincia di Chieti Soc. Coop. a r.l. a seguito di atto di fusione del 12 Marzo 2004, a rogito del Notaio Dr. Giuseppe Tragnone (n. repertorio 39585 raccolta 6487) che si allega alla presente convenzione, ha incorporato le seguenti società:
- Coopabruzzo – Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della regione Abruzzo S.C. a r.l.;
  - Coopesercenti – Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Provincia de L’Aquila S.C. a r.l.;
  - Coopesercenti – Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Provincia di Pescara S.C. a r.l.;
  - Coopesercenti – Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Provincia de Teramo S.C. a r.l.;
- b) a seguito dell’atto di fusione l’incorporante ha assunto la seguente nuova denominazione sociale: Coopcredito – Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo Soc. Coop. a r.l. – in sigla “Coopcredito S.c.a r.l.”;
- c) la società incorporante, denominata Coopcredito - Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della regione Abruzzo Soc. Coop. a r l., dichiara esplicitamente la propria responsabilità per tutti gli obblighi nei confronti della “Banca” facenti capo alle società incorporate ed in particolare per quelli derivanti dalle convenzioni a suo tempo sottoscritte da queste ultime;



- d) la Coopcredito – Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo Soc. Coop. a r.l. si impegna a comunicare alla “Banca” ogni eventuale modifica o variazione del proprio Statuto Sociale che, a tutti gli effetti, forma parte integrante della presente convenzione;
- e) sono intervenute modifiche nel tempo, concordate attraverso scambio di corrispondenza tra la “Banca” e la “Cooperativa” incorporante, sul testo originario della convenzione stipulata in data 20 Novembre 1996, che sono state trascritte nel presente accordo;

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1

La “Banca” allo scopo di favorire l’iniziativa della “Cooperativa” che ha lo scopo preminente della mutualità, potrà concedere finanziamenti alle imprese socie della “Cooperativa” a proprio insindacabile giudizio e con le modalità previste dalla presente convenzione.

Potranno ricomprendersi tra i finanziamenti di cui al precedente comma anche quelli concessi in virtù di convenzioni stipulate tra la “Cooperativa” ed altri Enti come la Regione, la Provincia la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che prevedano l’erogazione di particolari contributi da parte di tali Enti stessi in favore delle imprese socie finanziate dalla “Banca”; in tal caso, peraltro, la “Banca” dovrà esplicitamente aderire alle convenzioni stesse.

### Art.1 bis

Potranno essere perfezionate, in virtù della presente convenzione, anche operazioni agevolate ai sensi della Legge regionale n.39 del 5/5/1998 e sue successive modifiche e/o integrazioni e della Legge Regionale n. 77 del 28/4/2000 e sue successive modifiche e/o integrazioni.;

tali operazioni saranno concesse nel limite complessivo di cui al successivo art. 3 e garantite nella stessa misura e modalità di cui agli articoli 4 e 5.

Le operazioni ai sensi della legge n.108 del 7/3/1996 saranno disciplinate da altro accordo facente comunque parte integrante della presente convenzione.

### Art.2

La “Cooperativa” si impegna a costituire presso la “Banca” un “Fondo rischi”, sotto forma di conto corrente fruttifero, con vincolo di indisponibilità a favore della “Banca” stessa, alimentato dai contributi dei soci, dai contributi della Regione Abruzzo e dai contributi di eventuali altri Enti Pubblici.

Tale “Fondo Rischi” garantirà tutte le linee di credito che verranno erogate dalla “Banca” entro i limiti dei massimali di cui al successivo art.10 e, comunque, accordate nell’ambito della presente convenzione.

Al “fondo Rischi” affluiranno oltre alle somme che comunque venissero raccolte dalla “Cooperativa” per le finalità per cui detto “Fondo” è stato costituito, anche una aliquota stabilita dalla “Cooperativa” che verrà addebitata dalla “Banca” alle imprese associate all’atto dell’erogazione del finanziamento accordato previo assenso delle medesime.

La “Cooperativa” autorizza espressamente sin d’ora la “Banca” ad utilizzare, nei termini di cui al successivo art.18, le disponibilità del “Fondo Rischi” per fronteggiare le eventuali insolvenze che si verificassero.

È in facoltà della “Cooperativa” di disporre, alla fine di ciascun anno solare, degli interessi maturati sul conto corrente denominato “Fondo Rischi”, purché non impegnati in base al successivo art. 3.



Altresì, al fine di restituire, a prestito concluso, le somme costituite dalle singole imprese a titolo cauzionale, sarà possibile svincolare dal "Fondo" gli importi finalizzati alla restituzione della cauzioni prestate ai soci; ciò nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dal successivo art. 3.

#### Art.3

La "Banca" destinerà alla concessione di prestiti a favore delle imprese associate alla "Cooperativa" una somma pari a 20 volte l'ammontare del "Fondo" di cui al primo comma del precedente art. 2; viceversa sarà applicato un moltiplicatore pari a 40 per i mutui fondiari e ipotecari.

#### Art.4

La "Cooperativa" dichiara di prestare sin d'ora, con l'intero suo patrimonio e con il "Fondo" di cui all'art. 2, garanzia solidale a fronte dei prestiti che, ai sensi del precedente art. 3, verranno concessi dalla "Banca" ai soci della "Cooperativa"

In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa" il patrimonio sociale verrà integrato dai soci nei modi e nella misura previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto.

#### Art.4 bis

Al fine di ottenere garanzie sussidiarie la "Cooperativa" potrà avvalersi di Consorzi di II grado che co-garantiranno il 50% del rischio. I rapporti tra la "Cooperativa" e Consorzio di II grado saranno regolati da apposite convenzioni.

#### Art.5

La "Cooperativa" risponde in solito con il debitore principale, nella misura del 50% (cinquanta per cento), del buon esito di ognuno dei finanziamenti che la "Banca" avrà erogato alle imprese associate nel rispetto della presente convenzione.

#### Art.6

Le domande di finanziamento avanzate dalle imprese interessate dovranno essere indirizzate alla "Banca" ed alla stessa trasmesse tramite la "Cooperativa", corredate dalle indicazioni e dai documenti richiesti da quest'ultima.

Domande che la "Cooperativa" avrà, poi, cura (prima di inoltrarle alla "Banca") di completare, corredandole del proprio parere tecnico e delle proprie osservazioni ed esprimendo per ciascuna richiesta di finanziamento l'intento di prestare garanzia ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione, fissandone i limiti, *con esplicito riferimento all'indicazione di eventuali garanti*, e la validità temporale.

#### Art.7

La "Cooperativa" si impegna sin d'ora a presentare alla "Banca" nominativi di sicura affidabilità che, ad ogni buon conto, non abbiano subito protesti, né pignoramenti, né siano sottoposti a procedure fallimentari o concordatarie.

#### Art.8

L'istruttoria per la concessione del credito richiesto sarà curata dalla "Banca" in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari ed il finanziamento potrà essere accordato o meno ad insindacabile giudizio della "Banca" stessa.

La "Banca" provvederà a dare comunicazione alla "Cooperativa" dell'approvazione delle singole domande.



### Art.9

Ai fini dell'istruttoria la "Banca" potrà richiedere alle imprese interessate ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

### Art.10

Il credito massimo da accordare ad ogni impresa non potrà eccedere la somma di Euro 250.000 (duecentocinquantamila), sia se destinato a credito d'esercizio che finalizzato all'impianto o rinnovo dei locali.

Il limite sarà applicato alle sole operazioni di finanziamento agevolate ai sensi della L.R. 77/00 e a quelle non agevolate (Ordinarie).

Per quanto ai finanziamenti che beneficiano di contributi erogati da Enti, quali Regione, Provincia, CCIAA od altri, nel rispetto delle convenzioni all'uopo stipulate e richiamate al precedente art.1, i limiti di concedibilità e di durata, nonché le modalità operative saranno quelli previsti nelle convenzioni stesse.

Per i finanziamenti in chirografo è previsto un massimale di € 150.00 (centocinquantamila), da utilizzare per investimenti e per spese d'esercizio, queste ultime fino all'importo massimo di € 100.000 (centomila).

Per i finanziamenti ipotecari e fondiari è previsto un massimale di € 250.000 (duecentocinquantamila), da utilizzare per investimenti e per spese d'esercizio, queste ultime sempre fino all'importo massimo di € 100.00 (centomila).

Qualora la "Banca" ritenesse di superare il predetto limite di € 250.000 (duecentocinquantamila), il rischio relativo sarebbe esplicitamente assunto a suo esclusivo carico (salvo deroghe) limitatamente, beninteso, all'importo superiore a quello stabilito in convenzione.

Per i finanziamenti in chirografo le imprese dovranno rilasciare n.2 effetti cambiari in bianco al domicilio della Banca ed all'ordine, rispettivamente, della Banca e della Cooperativa, valevoli per le rispettive quote di rischio con scadenza a vista purché entro 6 (sei) mesi successivamente alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento; detti effetti recheranno la sottoscrizione dell'impresa e degli eventuali terzi garanti che la Cooperativa avrà indicato come necessari nel parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione. Contestualmente al rilascio delle cambiali, l'impresa e i relativi garanti rilasceranno esplicita delega con separate autorizzazioni intestate alla Banca ed alla Coop, a ciascuna per la quota spettante, per il riempimento delle stesse e per l'uso delle cambiali medesime, nell'ipotesi in cui l'impresa dovesse diventare morosa in seguito all'inadempimento delle obbligazioni assunte con il finanziamento garantito. La Banca provvederà ad acquisire data certa sulle suddette deleghe ed a consegnare alla Coop l'originale delle deleghe e relative cambiali intestate alla Coop.

Sono posti a carico dell'impresa il bollo ordinario di detti effetti cambiari per i finanziamenti di durata fino a 18 mesi ed il bollo ridotto e l'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 29-9-1973, n.601 per le operazioni superiori a 18 mesi.

### Art.11

I finanziamenti saranno concessi nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'art. 10 e con le durate previste dal successivo art. 12 e potranno essere configurati sia quali crediti di esercizio, per le ordinarie esigenze di gestione aziendale, sia quali crediti di impianto o rinnovo locali.

In tale ultimo caso, verranno ricompresi tra gli investimenti finanziabili sia le spese dirette alla realizzazione delle opere murarie, sia quelle per l'acquisto delle attrezzature (ivi compresi gli automezzi d'uso aziendale, purché provvisti di regolare assicurazione), nonché le spese finalizzate all'acquisizione dell'attività commerciale con riferimenti, tuttavia, al solo acquisto degli impianti e delle attrezzature necessari per l'avvio di detta attività (resta, dunque, escluso l'onere per l'acquisto di licenza, avviamento, spese accessorie).



Per quanto alle operazioni che beneficiano di contributi in virtù delle convenzioni stipulate con particolari Enti di cui all'art.1 della presente, lo scopo dei finanziamenti sarà quello previsto dalle convenzioni stesse.

#### **Art.11 bis**

Per quanto alle operazioni ai sensi della L.R. 77/2000 le finalità ammesse saranno solo ed esclusivamente quelle previste dalla legge di riferimento.

#### **Art.12**

La durata massima di ciascun prestito accordato dalla "Banca" ai sensi della presente convenzione non potrà superare gli 84 mesi nel caso di finanziamenti chirografari e i 120 mesi nel caso di mutui fondiari o ipotecari.

Il rimborso di ogni finanziamento avverrà di norma mediante l'addebito di rate mensili, costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi, su conto corrente acceso a nome dell'impresa finanziata.

Le operazioni perfezionate ai sensi della L.R. 77/2000 non potranno comunque avere durata superiore a 96 mesi.

#### **Art.13**

Le operazioni di credito di cui alla presente convenzione saranno regolate alle condizioni economiche pattuite mediante semplice scambio di corrispondenza tra la "Banca" e la "Cooperativa"; dette condizioni saranno oggetto di periodiche revisioni in relazione all'andamento del mercato monetario nonché delle modifiche delle procedure e dell'ordinamento interno della Banca; le revisioni avverranno tramite semplice scambio di corrispondenza senza che ciò implichi alcuna disdetta o modifica della presente Convenzione.

Inoltre, al momento del perfezionamento delle singole operazioni, previo assenso da parte delle imprese beneficiarie, saranno trattenute a cura della banca e riconosciute in favore della "Cooperativa" le somme espressamente indicate da quest'ultima.

La Banca riserverà ai Soci della "Cooperativa" condizioni particolari per l'accensione di conti correnti regolate da apposito "Gruppo Aziendale" (GR.AZ.). Dette condizioni potranno essere modificate dalla "Banca" in senso sfavorevole qualora il rapporto sottostante perda i requisiti di correttezza e correntezza.

#### **Art. 14**

Il "Fondo Gestione" ed il "Fondo Rischi" della "Cooperativa" saranno regolati alle migliori condizioni di mercato.

#### **Art. 15**

L'imposta sostitutiva di cui all'art.18 D.P.R. 29/9/1973, n.601 e successive modificazioni, nella misura (oggi) dello 0,25% del capitale mutuato, e limitatamente alle operazioni di durata superiore ai 18 mesi, sarà a carico dell'impresa beneficiaria, così come – sempre ai sensi del citato D.P.R. n.160/73, art.15, e sempre con riferimento alle operazioni di durata superiore ai 18 mesi – l'imposta di bollo sulle cambiali, pari a € 0,052 ogni € 516.46 o frazione di € 516,46.

Per operazioni di durata inferiore ai 18 mesi l'imposta sostitutiva non sarà dovuta mentre l'imposta di bollo sugli effetti in bianco rilasciati a garanzia sarà pari all'11 per mille.

#### **Art.16**

La Banca si adopererà per far sì che vengano estese ai finanziamenti accordati nell'ambito della presente Convenzione le garanzie collaterali acquisite in precedenza in occasione della concessione di finanziamenti diversi autonomamente accordati. In caso di concessione di finanziamenti autonomi



successivi a quelli in Convenzione, la Banca comunicherà preventivamente alla Coop, a mezzo fax o e-mail certificata, l'avvio della relativa istruttoria, con esplicita indicazione dei titolari del rapporto e dei relativi garanti, adoperandosi affinché le garanzie prestate vengano estese ai rapporti in Convenzione già in essere. Su richiesta della Coop, le garanzie acquisite per finanziamenti in Convenzione saranno estensibili anche ai finanziamenti accordati in via autonoma dalla Banca, previa comunicazione alla Coop a mezzo racc A/R 15 giorni di anticipo rispetto all'estensione della garanzia, qualora le garanzie non siano espressamente limitate dalla Convenzione.

#### Art. 17

La "Banca" potrà, a suo insindacabile giudizio, adottare tutti i provvedimenti cautelativi che riterrà opportuni nel corso del periodo di validità del finanziamento concesso, previa comunicazione da inviarsi alla Coop a mezzo racc A/R, anticipata a mezzo fax o e-mail PEC almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'avvio delle azioni di rigore.

#### Art.18

Qualora l'impresa beneficiaria del prestito, alle scadenze convenute, non adempia al pagamento di quanto dovuto alla "Banca" in dipendenza del finanziamento concesso, verrà applicato, salvo diversa previsione, sulle somme non pagate un interesse di mora nella misura di tre punti percentuali in più del tasso convenuto ai sensi del precedente art.13.

Detto tasso di mora dovrà essere corrisposto per il periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo, successivo a quello di inadempimento, e quello di effettivo pagamento.

Ove poi l'inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 (quindici) giorni, la Banca comunicherà alla Coop, a mezzo racc A/R, anticipata a mezzo fax od e-mail PEC, la rilevata morosità. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta ricezione da parte della Coop della predetta comunicazione, in caso gli obbligati, a qualsiasi titolo, non avessero provveduto al pagamento del debito e relativi interessi di mora, la Banca potrà, ipso iure, ritenere definitivamente risolto il rapporto. Conseguentemente, la Banca, potrà rivalersi di ogni sua ragione di credito sulle somme della Coop depositate presso la Banca ai sensi dell'art.2 della presente Convenzione, mediante semplice addebito del 50 % del proprio credito...

La Coop, nell'autorizzare espressamente la Banca ad effettuare la rivalsa di cui ai commi precedenti, dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni effetto di legge al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La Banca, una volta portata a termine la rivalsa di cui ai commi precedenti, provvederà entro 30gg dall'avvenuta escussione della garanzia Coop, all'invio a mezzo racc. A/R, da anticiparsi a mezzo fax o e-mail PEC, della dichiarazione di avvenuta surroga e contestuale quietanza oltre all'invio della documentazione necessaria all'avvio delle azioni giudiziali. La Coop. provvederà autonomamente al recupero delle somme addebitate oltre accessori nei confronti degli obbligati.

#### Art. 19

La "Cooperativa", qualora dovesse subire azioni di regresso o surroga da parte dei terzi garanti, non potrà in alcun modo rivalersi, per quanto eventualmente pagato, nei confronti della "Banca".

#### Art.20

Qualora la disponibilità sul conto fruttifero di cui all'art.2 non fosse sufficiente a consentire la rivalsa prevista dal precedente art. 18, la "Banca" ne darà immediata comunicazione scritta alla "Cooperativa" che avrà l'obbligo di provvedere entro 30 (trenta) giorni al versamento delle somme necessarie.

Trascorso inutilmente tale termine, la "Banca" avrà diritto di escutere la "Cooperativa" in relazione a quanto previsto dall'art.2 per il recupero della quota di credito precisata nel precedente art. 18.



#### **Art. 21**

Qualora le disponibilità destinate, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, alla concessione di prestiti da accordare, o le somme depositate sul "Fondo Rischi" previsto dall'art.2, si riducano per effetto degli addebiti operati dalla "Banca" ai sensi dell'art.18, qualunque richiesta di finanziamento nel frattempo pervenuta o in esame resterà sospesa fino a che non abbiano a ripristinarsi nuove disponibilità idonee a garantire la sussistenza del rapporto previsto dal già citato art.3 tra il totale dei prestiti concedibili e l'ammontare del "Fondo Rischi" di cui al richiamato art.2.

#### **Art.22**

Nel caso del recesso, decadenza o esclusione di una impresa socia, la "Cooperativa" provvederà ad informare immediatamente, mediante lettera raccomandata, la "Banca".

In tale ipotesi, qualsiasi ragione abbia provocato la perdita della qualità di socio da parte dell'impresa finanziata, la "Banca" inviterà quest'ultima ad estinguere immediatamente il residuo debito in sorte capitale in corso, maggiorato degli interessi maturati fino al giorno di estinzione.

Trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla data dell'invito, la "Banca" addebiterà l'importo come sopra dovuto sul "Fondo Rischi" provvedendo alle comunicazioni ed agli invii come stabilito dall'art.18 della presente Convenzione.

In caso di indisponibilità del medesimo "fondo rischi" saranno applicate le disposizioni previste al precedente art.20.

#### **Art.23**

La Banca comunicherà alla Coop, entro 3 (tre) giorni, a mezzo fax od e-mail PEC, l'avvenuta allocazione ad incaglio di posizioni creditorie autonomamente concesse a soggetti, a qualsiasi titolo obbligati in relazioni a finanziamenti concessi in Convenzione.

#### **Art.24**

La presente convenzione avrà decorrenza immediata ed avrà validità fino a revoca.

L'eventuale recesso da parte anche di uno solo dei sottoscrittori dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso comporterà l'immediata sospensione dell'erogazione dei prestiti.

Per i finanziamenti in essere, invece, il recesso non produrrà alcun effetto restando valide ed efficaci, fino all'estinzione totale delle singole operazioni, le obbligazioni cambiarie e patrimoniali assunte dall'impresa debitrice e dalla "Cooperativa".

La "Banca" potrà recedere dalla presente convenzione anche in caso di modifica dello Statuto della Cooperativa, modifica che, come stabilito in premessa dovrà essere portata preventivamente a sua conoscenza. Anche in tal caso, si applica la norma di cui al precedente capoverso.

#### **Art.25**

Per quanto non previsto ai fini dell'applicazione della presente convenzione, si fa richiamo a quanto contenuto nei rispettivi Statuti di ciascun contraente.

#### **Art.26**

Con la sottoscrizione della presente convenzione dovrà ritenersi decaduto il regolamento contrattuale di goni precedente convenzione intervenuta con la "Cooperativa"; i rapporti sorti in regime di eventuali precedenti Convenzioni saranno regolati esclusivamente in applicazione dei novellati Art.18 e seguenti.

#### **Art.27**

Le spese, competenze e tasse di qualsiasi specie relative alla presente convenzione o comunque inerenti o conseguenti alla stipula della stessa, saranno a carico della "Cooperativa".



### Art. 28

Per qualsiasi controversia insorgente in conseguenza dell'applicazione della presente convenzione competente sarà un collegio di arbitri composto di n. 3 (tre) membri nominati uno per parte ed il terzo dai due, a seguito di comunicazione effettuata anche da una sola delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del provvedimento che si intende contestare, contenente i motivi e le ragioni che giustificano la vertenza. La decisione degli arbitri, deliberata secondo equità, è definitiva ed inappellabile e dovrà essere comunicata agli interessati entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data della sua adozione.

### Art.29

La presente convenzione potrà essere modificata in tutto o in parte anche attraverso lo scambio di corrispondenza, mediante lettera raccomandata con a.r., tra la "Banca" e la "Cooperativa".

### Art.30

Le parti eleggono domicilio nelle sedi delle rispettive amministrazioni e precisamente:

- Castiglione M.Raimondo (TE) viale Umberto I n.13- Sede della "Banca";
- Chieti, Via Spezioli, n.16 - Sede della "Cooperativa";

Letto, confermato e sottoscritto

Castiglione M.R., 22/04/2010

Banca di Credito Cooperativo di Castiglione  
Castiglione Messer Raimondo e Pianella

Il Presidente

Coopcredito – S.c. a r.l.

Il Presidente

**COOPCREDITO**  
Cooperativa di Garanzia dei  
Commercianti della Regione Abruzzo Società a.r.l.  
Reg. Soc. 3774 C.F. e P.IVA 01402300691  
THEATE CENTER - Via Spezioli, 16 - 66100 CHIETI  
Tel. 0871.402598 - 401144  
www.coopcredito.it

Ai sensi dell'art. 1341 2 comma Cod.Civ. si approvano specificamente le seguenti norme.

- art.18 (rivalsa della "Banca" e rinuncia alla previa escussione);
- art.20 (integrazione disponibilità c/c);
- art.24 (facoltà di revoca da parte della "Banca");
- art.27 (spese a carico della "Cooperativa");
- art. 28 (Foro competente).

Banca di Credito Cooperativo di Castiglione  
Castiglione Messer Raimondo e Pianella

Il Presidente

Coopcredito – S.c. a r.l.

Il Presidente

**COOPCREDITO**  
Cooperativa di Garanzia dei  
Commercianti della Regione Abruzzo Società a.r.l.  
Reg. Soc. 3774 C.F. e P.IVA 01402300691  
THEATE CENTER - Via Spezioli, 16 - 66100 CHIETI  
Tel. 0871.402598 - 401144  
www.coopcredito.it